

LE PRIORITA' DELL'INDUSTRIA PRATESE PER LA POLITICA NAZIONALE

L'Unione Industriale Pratese si riconosce pienamente nel "Progetto Confindustria per l'Italia: crescere si può, si deve".

Evidenzia tuttavia alla politica nazionale ed in particolare ai rappresentanti pratesi in Parlamento tre temi cruciali, di importanza prioritaria in conseguenza delle caratteristiche specifiche dell'industria del distretto.

FNFRGIA F GAS

In tema di energia elettrica la normativa in vigore prevede una serie di agevolazioni per quanto concerne alcune componenti della tariffa applicate a quelle aziende che superano determinati livelli di consumo, solitamente molto elevati rispetto ai livelli raggiunti dalle aziende del nostro territorio e addirittura non in linea con le disposizioni derivanti dalle direttive comunitarie.

Ad esempio per le componenti accessorie applicate alle forniture di energia elettrica, dette anche oneri di sistema, o componenti A, UC e MCT, esistono quattro scaglioni di consumo ai quali vengono applicati corrispettivi decrescenti e poi nulli: fino a 4 GWh/mese, tra 4 e 8 GWh/mese, tra 8 e 12 GWh/mese e oltre 12 GWh/mese. Tale modalità di applicazione fa sì che rispetto ad una utenza da 100.000 kWh mese, una fornitura con consumo mensile di 20.000.000 di kWh sia soggetta a corrispettivi inferiori del 45%.

Penalizzante anche il trattamento sulle accise. A decorrere dal 1° giugno 2012 ai consumi di energia elettrica l'accisa è applicata con le modalità di seguito descritte:

a) per utenze con consumo fino a 1.200.000 kWh mensili:

- a1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese, si applica l'aliquota di 12,5 €/MWh;
- a2) sugli ulteriori consumi mensili compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di 7,5 €/MWh;

b) per utenze con consumo superiore a 1.200.000 kWh mensili:

- b1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese, si applica l'aliquota di 12,5 €/MWh;
- b2) su tutti i consumi che eccedono la soglia di 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a 4.820€.

Ciò chiaramente penalizza le aziende di minori dimensioni ed è in contrasto con la stessa Direttiva Comunitaria 2003/96 che classifica le aziende a forte consumo di energia (chiamate normalmente "energivore") non in base ai livelli di consumo ma in ragione dell'incidenza del costo dell'energia rispetto al valore dell'attività dell'impresa. A tal proposito è intervenuto recentemente l'art. 39 del DL 83/2012 (convertito con Legge n.134 del 7 agosto 2012), che prevedeva che il dispositivo della Direttiva Comunitaria

2003/96 dovesse essere recepito entro il 31/12/2012 attraverso uno o più Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico.

Tali Decreti non sono stati ancora emanati e quindi sarebbe opportuno che venissero predisposti in modo da poter considerare effettivamente energivore anche imprese di più modeste dimensioni che hanno però alti costi percentuali della componente energia.

In materia di gas naturale, l'articolo 4 del DL 356/2001 convertito con modificazioni dalla L. 418/2001 prevede una riduzione del 40% di imposte per il gas metano impiegato da utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Ai fini della presente agevolazione proponiamo che le reti e i consorzi di imprese utilizzatori ai fini industriali di gas - di cui almeno l'80% abbiano la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della L. 317/91 e successive modificazioni intervenute, nonché dalle normative regionali attualmente vigenti - siano considerati unico utente, anche se con punti di fornitura multipla.

Pertanto la riduzione dell'imposta si applica se la somma dei consumi delle imprese aderenti al consorzio o alla rete supera la soglia di 1.200.000 metri cubi per anno.

ACCESSO AI MERCATI

Un primo obiettivo da perseguire è quello di garantire condizioni di reciprocità negli scambi, nel quadro di una liberalizzazione del commercio internazionale: qualsiasi concessione da parte europea dovrebbe essere accompagnata da precise e verificabili garanzie di apertura dei mercati dei paesi terzi.

In termini concreti occorre che nell'ambito dei negoziati del WTO l'UE ottenga precise e misurabili garanzie di riduzione dei picchi daziari su valori massimi intorno al 15%, nonché di una concreta rimozione delle barriere non tariffarie. Riduzioni tariffarie dovrebbero essere limitate ai paesi in ritardo di sviluppo (LDC) ed anche ai piccoli paesi produttori. In altri termini, il cosiddetto "Sistema di Preferenze Generalizzate" (SPG) dovrebbe essere rivisto, escludendo dalla sua applicazione quei paesi, in particolare i grandi esportatori di tessile-abbigliamento, il cui accesso al SPG non appare in alcun modo giustificato alla luce delle effettive dinamiche di mercato.

Un secondo aspetto cruciale è quello del dumping, non solo economico, ma anche sociale e ambientale di alcuni paesi terzi. Le imprese europee sono gravate da oneri aggiuntivi, rispetto alle imprese dei paesi terzi. connessi al rispetto degli standard, decisamente elevati in termini relativi, in materia di tutela ambientale e del lavoro. L'obiettivo non è tutelare le imprese europee rispetto ai concorrenti esteri (o localizzati all'estero), ma rimuovere gli effetti distorsivi sulla concorrenza che questo implica e di affermare su scala globale quel principi di civiltà che costituiscono ormai un patrimonio comune in Europa.

Infine, occorre richiamare l'attenzione sul Codice tecnico nazionale cinese per la sicurezza dei prodotti tessili (GB 18401) che fissa requisiti ben più rigorosi per i prodotti tessili e di abbigliamento rispetto a quanto richiesto dalla legislazione europea, codice attualmente oggetto di un confronto fra la Commissione europea e il Governo cinese.

Questa norma prevede una disciplina molto rigorosa per l'industria tessile in termini di parametri eco-tossicologici da rispettare nella produzione, importazione e

commercializzazione dei prodotti nel mercato locale, a protezione della salute dei consumatori cinesi. Il fatto, però, che questo codice non si applichi ai prodotti realizzati in Cina ed esportati in mercati dove non sono in vigore normative analoghe, come nel caso dell'Unione europea, rende evidenti non solo i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori europei, ma anche l'assenza di reciprocità nelle condizioni di accesso ai rispettivi mercati.

Si tratta, a nostro giudizio, di una ulteriore barriera non tariffaria eretta dal Governo cinese per proteggere le proprie produzioni, a cui l'UE dovrebbe rispondere in maniera adeguata, non solo utilizzando le procedure e gli istituti previsti in ambito WTO, ma anche attraverso una profonda revisione del quadro legislativo attuale in materia di etichettatura dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

ETICHETTATURA DI ORIGINE

Non c'è attualmente nessun obbligo di dichiarare l'origine dei prodotti del tessileabbigliamento circolanti nei paesi UE, né se sono realizzati nella stessa Ue né se sono importati.

Tuttavia, se il produttore o il commerciante decide di indicare l'origine può farlo secondo le regole del Codice doganale europeo, la cui regola generale prevede come paese d'origine dei prodotti quello in cui è stata realizzata "l'ultima lavorazione sostanziale". Nello specifico del tessile-abbigliamento l'ultima lavorazione sostanziale è individuata nella confezione.

La richiesta generale, già condivisa dal Parlamento UE, è che sia introdotta una norma europea (si tratta infatti di un ambito di pertinenza UE e non delle singole nazioni) che preveda l'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti del tessile-abbigliamento quanto meno sui prodotti importati nel mercato interno.

Gennaio 2013

PU | 1SEM2013 | UIP041081 | DirPre | MosG | UnkS